

STATUTO

**ELLE COOP. SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA DELLE SUORE 7

Numero REA: FE - 250160

Codice fiscale: 04506410234

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2023 - Statuto completo	2
--	---



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Allegato A) al n.46279 rep. e n.34761 racc.

STATUTO
della
"ELLE COOP. SOCIETA' COOPERATIVA"
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1

E' costituita la società cooperativa denominata "ELLE COOP. SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale nel Comune di Ferrara.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, mentre il trasferimento della sede in altro Comune dovrà essere deliberato dall'Assemblea.

Spetta inoltre all'Organo Amministrativo la facoltà dell'istituzione o soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sul territorio nazionale ed estero.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

SCOPO DELLA SOCIETA'

ART. 2

La cooperativa ha scopo mutualistico ed è pertanto retta e disciplinata dai principi della mutualità. Essa svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, perseguendo lo scopo di ottenere e conservare continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 C.C..

A tal fine i requisiti propri della mutualità prevalente sono indicati all'art. 4) del presente statuto.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

OGGETTO SOCIALE

ART. 3

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per

oggetto l'assunzione, da enti pubblici e privati, mediante aggiudicazione a norma di legge, della gestione di servizi che riguardano:

- pulizie generali e speciali di ogni genere (compresi ospedali e comunità);
- pulizie e manutenzioni industriali;
- gestione di servizi socio-sanitari domiciliari e residenziali (case di riposo, case albergo, centri diurni, centri termali, dormitori pubblici, ecc.);
- manutenzione di aree verdi ed esecuzione di lavori di giardinaggio e floricoltura ed eventuali conduzioni di altre colture in serra;
- acquisto, affitto, assunzione in gestione, in qualsiasi forma, da privati e da enti pubblici, di terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo e forestale;
- raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché la gestione di ogni iniziativa valida per l'utilizzo dei sottoprodotti;
- gestione, in forma diretta o indiretta, di spacci, negozi o punti vendita comunque denominati, per la vendita di prodotti agricoli;
- costruzione, acquisto o noleggio di attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'attività della cooperativa;
- acquisto sul mercato, nei limiti previsti dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente, di materie prime e prodotti finiti ai fini di un idoneo e razionale utilizzo dei propri impianti di raccolta, trasformazione e commercializzazione;
- conseguimento di marchi di qualità a valorizzazione e a garanzia d'origine delle produzioni agricole;
- gestione di impianti sportivi e strutture culturali e del tempo libero;
- gestione di maneggi e centri di ippoterapia;
- conduzione di agenzie di viaggi e strutture turistiche (pensioni, alberghi, villaggi residenziali, campeggi, foresteria, ecc.);
- gestione di mense, tavole calde, bar e ristoranti;
- preparazione e lavorazione di prodotti alimentari freschi e conservati, nonché surgelati e congelati;
- macellazione di animali, scuoiatura e lavorazione delle carni;
- esecuzione di lavori di facchinaggio in generale presso committenti pubblici e privati, compresa la movimentazione interna delle merci, la gestione dei magazzini e dei centri logistici e ogni altra attività a questa connessa;
- spedizione e autotrasporto di merci, collettame, conduzione di veicoli pubblicitari per conto terzi;
- comunicazione pubblicitaria con ogni mezzo mobile, fisso e semifisso compreso l'ausilio di impianti sonori ambulanti, veicoli pubblicitari attrezzati, striscioni aerei e ogni altra attività a queste connesse;
- recapito corrispondenza, riviste e volantini pubblicitari;
- distribuzione a domicilio di prodotti alimentari;
- gestione di parcheggi e autorimesse;
- rimozione automezzi;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie di stabili;
- pulizia e restauro di opere artistiche e/o architettoniche;
- interventi diretti nel settore edilizio con possibilità di edificazione, rivolti in particolare al settore economico popolare;
- installazione, gestione, manutenzione di ascensori, impianti idraulici, elettrici, di condizionamento, riscaldamento, refrigerazione, di illuminazione;
- manutenzione acquedotti, gasdotti, elettrodotti ed oleodotti;
- manutenzione stradale;

- gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- gestione di lavanderie, stirerie e tintorie industriali;
- servizi di tipografia e rilegatura libri;
- servizi di vigilanza;
- affissione di manifesti e diffusione volantini in genere;
- recapito bollette utenze;
- lettura contatori;
- lavorazioni nel settore del legno;
- lavorazioni di carpenteria;
- lavorazioni meccaniche;
- riparazione di automezzi;
- cura e manutenzione di immobili di proprietà delle cooperative, società, enti pubblici e privati e singoli provati che ne facciano richiesta (con particolare attenzione al recupero di alloggi per extracomunitari);
- assistenza specializzata a convegni, corsi di formazione e aggiornamento, seminari, congressi ed altre riunioni, provvedendo alla registrazione, deregistrazione, stampa di bozze ed atti, traduzioni contestuali, servizi di interpreti;
- preparazione tecnica di congressi, convegni, seminari, riunioni, con stampa depliant, cataloghi, relazioni e quant'altro necessario per la loro buona riuscita;
- realizzazione di filmati e registrazioni;
- servizi diversi quali traduzioni letterarie e tecniche, ricerche, stampa e battitura testi e tesi di laurea, redazione di cataloghi e depliant, distribuzione di materiale di propaganda;
- servizi di segreteria;
- guide turistiche;
- attività editoriali con esclusione della stampa di quotidiani;
- gestione di teatri, cinema, sale di convegno e congressi;
- ogni attività connessa alla promozione delle vendite di prodotti di qualsiasi genere.

Al fine di conseguire tali scopi sociali la società potrà avvalersi anche di uffici e recapiti nell'ambito del territorio nazionale od estero, che, comunque, faranno capo alla sede centrale dalla quale direttamente dipenderanno. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa, per l'attuazione delle finalità sopra riportate potrà, a titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto vietata tassativamente la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies

c.c..

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- le attività ricomprese dalle leggi vigenti nelle nozioni di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento delle quali sono richiesti particolari requisiti ed autorizzazioni;
- l'attività professionale riservata;
- l'attività di società fiduciaria.

Lo svolgimento di attività soggette a speciale autorizzazione e/o iscrizione è subordinato all'ottenimento delle stesse.

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 4

La società si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto:

a) Limiti alla distribuzione di dividendi:

È vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse massimo stabilito dalle leggi speciali per le cooperative ragguagliato al capitale sociale, o comunque in misura eccedente i limiti massimi che fossero consentiti dal presente Statuto in conformità della legislazione stessa.

b) Divieto di distribuzione delle riserve:

È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita che all'atto dello scioglimento della cooperativa.

c) Scioglimento della cooperativa:

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio netto, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legislazione speciale prevista in materia.

d) Inderogabilità delle norme statutarie:

Le disposizioni di cui al presente Titolo dello Statuto sono inderogabili e devono essere in ogni caso osservate.

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori i lavoratori d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Sono soci lavoratori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o

in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

DOMANDA DI AMMISSIONE

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 2, comma 4, del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà, comunque, essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la domanda dovrà contenere la espressa separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 28.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 7

I soci hanno l'obbligo di:

- a) concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento di una quota minima di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ed entro il limite massimo fissato dalla legge vigente;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
 - la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario

stabilito dall'organo amministrativo nel rispetto del contratto lavorativo stipulato e del regolamento interno della società.

DIRITTI DEI SOCI

ART. 8

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) di esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

ART. 9

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 10

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o a morte del socio.

In caso di cessazione di qualità di socio cessa automaticamente anche il rapporto di lavoro in essere.

FACOLTA' DI RECESSO DEL SOCIO

ART. 11

Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla società. Trova applicazione l'art. 2532 c.c..

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

ART. 12

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali che ineriscano il rapporto mutualistico o che abbia costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;
- c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società. In questi casi il provvedimento di esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte della società;
- d) che svolga attività di concorrenza con la cooperativa;
- e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- f) per fallimento del socio.

Le deliberazioni di esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 29 dello statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

MORTE DEL SOCIO

ART. 13

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

RIMBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE

ART. 14

Ai soci usciti per qualunque causa, come pure ai loro eredi, spetta soltanto il rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale, al netto della tassa di ammissione se versata, in un importo mai superiore a quello versato ed eventualmente rivalutato, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 59/1992, restando escluso qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio sociale in ogni modo esistente.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote di partecipazione dei soci del valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ed entro il limite massimo fissato dalle leggi in vigore, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione, e dalla tassa di ammissione;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve non sono distribuibili.

BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 16

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla

redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori o per la rivalutazione delle stesse nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, o per la formazione di altre riserve o fondi.

RISTORNI

ART. 17

L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e la totalità dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Nel bilancio si dovranno riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci.

ORGANI SOCIALI

ART. 18

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo
- e) l'Organo di Controllo, se nominato.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 19

Spetta all'Assemblea:

- 1) eleggere le cariche sociali e nominare il soggetto incaricato del controllo contabile, se questo non è attribuito all'Organo di Controllo;
- 2) approvare il bilancio annuale e decidere la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- 3) fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- 4) approvare i regolamenti che determinano i criteri e le regole che determinano inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- 5) stabilire la misura del compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'Organo di Controllo, se nominato, nonché per il soggetto nominato per il controllo contabile;
- 6) nominare il revisore legale, salvo non venga incaricato l'Organo di Controllo;

- 7) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e del Sindaco;
8) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 20

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono il termine può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni a norma dell'art. 2364 del codice civile.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno tre decimi dei voti spettanti a tutti i soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata consegnata a mani ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quale, a titolo esemplificativo, il fax (munito del rapporto di ricezione) o la posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

ART. 21

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sono fatti salvi in ogni caso eventuali maggiori quorum costitutivi e deliberativi eventualmente previsti da specifiche norme legislative.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ART. 22

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota a lui intestata.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova; o nelle altre forme previste dall'Assemblea con esclusione del voto segreto.

L'AMMINISTRAZIONE

ART. 23

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra i soci.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.

Dalla scadenza dell'esercizio fino alla data della delibera di nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori mantengono le funzioni per la gestione ordinaria della società. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scade l'organo amministrativo deve deliberare la nomina del nuovo organo amministrativo.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, tranne quelli riservati per legge e per statuto all'Assemblea dei soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, nonché l'accantonamento annuale di una somma da corrispondere loro a titolo di indennità di fine mandato o corrispondente polizza assicurativa.

RAPPRESENTANZA

ART. 24

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il presidente e il VicePresidente.

Gli amministratori assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 del codice civile.

Al fine del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari, non rilevando gli astenuti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo (se nominato). Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla rielezione definitiva. In caso di mancanza sopravvenuta della maggioranza degli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo i poteri di gestione ordinaria della società.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo, se nominato. La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, almeno tre giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova di ricevimento; tuttavia, in casi di urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno, da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che si intendono trattare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della

maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.
I consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati i propri familiari. Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere invitato, se nominato, l'Organo di Controllo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vice-Presidente.
La rappresentanza sociale spetta al Presidente o in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente con funzioni di sostituto. La firma del Vice-Presidente costituisce di per sé stessa attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente.
La firma delle operazioni di gestione ordinaria della società può essere delegata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, al direttore o ad altri dipendenti.

DELEGHE

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 27

I soci possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c..

L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro effettivo.

All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (artt. 2397 e ss. c.c.).

L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita la revisione legale dei conti, qualora la legge non disponga diversamente; in relazione a ciò l'Organo di Controllo dovrà essere costituito da un Revisore legale iscritto nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo e del Revisore è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 28

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M. o non sia prevista in forza di legge la competenza dell'Autorità Giudiziaria:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARBITRI E PROCEDIMENTO

ART. 29

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Ferrara.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di un sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del

contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ESECUZIONE DELLA DECISIONE

ART. 30

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

ART. 31

Con la cessazione della società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e gli utili spettanti ai soci - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DOMICILIAZIONE DEI SOCI

ART. 32

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ART. 33

Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sulle S.R.L..

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 34

Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia e in particolare quelle in materia di cooperative di produzione e lavoro.

F.to Stefano Bazzani

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)